



REGOLAMENTO GENERALE DELLA SCUOLA DI GIURISPRUDENZA (emanato con decreto rettorale n. 71 del 14 febbraio 2014)

Indice

- Art. 1 Istituzione*
- Art. 2 Aree scientifiche*
- Art. 3 Finalità*
- Art. 4 Accesso e uso delle strutture*
- Art. 5 Afferenza del personale docente –ricercatore*
- Art. 6 Struttura Amministrativa*
- Art. 7 Competenze della Scuola*
- Art. 8 Organi della Scuola*
- Art. 9 Il Direttore*
- Art. 10 Il Direttore-Vicario della Scuola*
- Art. 11 Elezione del Direttore*
- Art. 12 Mozione di sfiducia del Direttore*
- Art. 13 Il Consiglio*
- Art. 14 Competenze e funzioni del Consiglio di Scuola*
- Art. 15 Segretario verbalizzante*
- Art. 16 Convocazione delle sedute*
- Art. 17 Ordine del giorno*
- Art. 18 Calendario delle sedute*
- Art. 19 Numero legale e validità delle delibere*
- Art. 20. Mozione d'ordine*
- Art. 21. Verbalizzazione delle sedute*
- Art. 22 Giunta*
- Art. 23 Commissione didattica paritetica*
- Art. 24 Modifiche di regolamento*



TITOLO I

ISTITUZIONE, FINALITÀ E COMPETENZE

Art. 1 Istituzione

1. La Scuola di Giurisprudenza è Struttura Autonoma Responsabile di Ricerca e Formazione a norma dell'art. 30 dello Statuto di Ateneo.

2. La Scuola può prevedere, a norma dell'art. 30, comma 7 dello Statuto di Ateneo, articolazioni finalizzate a promuovere, coordinare ed organizzare le attività didattiche, amministrative, assistenziali o specifiche attività di servizio o di ricerca, per quanto di competenza.

Art. 2 Aree scientifiche

1. Alla Scuola possono afferire docenti e ricercatori appartenenti ai settori scientifico-disciplinari inclusi nelle seguenti macro aree scientifiche: Medica (Area 06), Scienze storiche, filosofiche, pedagogiche e psicologiche (Area 11), Scienze Giuridiche (Area 12), Scienze economiche e statistiche (Area 13), Scienze Politiche e Sociali (Area 14).

2. Possono afferire alla Scuola anche professori docenti e ricercatori appartenenti a settori-scientifico disciplinari di altre aree scientifiche diverse dalle sopra menzionate, previa delibera, adeguatamente motivata, del Consiglio.

Art. 3 Finalità

1. La Scuola ha le seguenti finalità:

- a. promuovere, coordinare e organizzare le attività didattiche, di ricerca, di formazione, di trasferimento di competenze e conoscenze, di servizi dei settori scientifico-disciplinari di proprio interesse, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo professore o ricercatore;
- b. favorire e promuovere la dimensione internazionale delle proprie attività
- c. garantire l'ordinario svolgimento della didattica, della ricerca, della formazione, del trasferimento di competenze e conoscenze, dei servizi fornendo il sostegno necessario;
- d. coordinare ed eseguire attività didattiche, di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio definite sulla base di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati italiani, stranieri, comunitari e internazionali;
- e. provvedere alla pubblicazione e alla diffusione dei risultati conseguiti nelle ricerche collegiali o individuali dei componenti la Scuola;
- f. organizzare seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico e culturale, anche in collaborazione con analoghe strutture italiane, straniere, comunitarie e internazionali;
- g. stabilire di concerto con il servizio bibliotecario di Ateneo gli indirizzi offerti dalla biblioteca alla Scuola di Giurisprudenza;
- h. promuovere o concorrere all'eventuale sperimentazione di nuove modalità delle attività didattiche anche con l'impiego di tecnologie multimediali;
- i. concorrere, di concerto con le strutture competenti, alla promozione di corsi per il dottorato di ricerca nonché di corsi di specializzazione, di perfezionamento, di master, di aggiornamento professionale e di formazione.

Art. 4 Accesso e uso delle strutture

1. L'accesso e l'uso delle strutture della Scuola è consentito ai componenti della struttura, agli studenti e a quanti debbano frequentare la struttura per le finalità di cui all'art. 3.



2. In tutti gli altri casi l'accesso e l'uso delle strutture deve essere autorizzato dal Direttore secondo le modalità stabilite dal Consiglio.

Art. 5 Afferenza del personale docente -ricercatore

1. Il personale docente-ricercatore dell'Ateneo è assegnato alla Scuola in base ad una richiesta di afferenza, che deve essere approvata dal Consiglio con adeguata motivazione.

2. Le richieste di afferenza vanno effettuate mediante istanza scritta presentata al Direttore dagli interessati. Il parere obbligatorio del Consiglio deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta. Il Direttore è tenuto a trasmettere entro trenta giorni l'istanza al Rettore, allegando la delibera formulata dal Consiglio. Nelle richieste di afferenza alla Scuola, dirette al Rettore e deliberate dal Consiglio, deve essere indicato il settore scientifico-disciplinare cui si intende afferire.

3. L'adesione alla Scuola può essere negata o revocata per iscritto dietro adeguata motivazione, salvo quanto previsto dall'art. 18, comma 6 dello Statuto.

Art. 6 Struttura Amministrativa

1. Alla Scuola è associata una struttura amministrativa e tecnica, che ne garantisce l'organizzazione e le attività.

2. La Scuola opera di concerto con i responsabili del Macrosettore Studenti e del Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, per il migliore utilizzo delle risorse e del personale.

Art. 7 Competenze della Scuola

1. Sono di competenza della Scuola, in coerenza con gli obiettivi e le strategie generali dell'Ateneo e fermo restando quanto di competenza del Consiglio di Amministrazione in base all'art. 19 dello Statuto:

- a) la proposta di programmazione annuale e pluriennale della struttura, in coerenza con la programmazione comunitaria, nazionale e regionale;
- b) la formulazione, entro il 30 giugno, della proposta di budget per l'esercizio successivo e del consuntivo dell'esercizio precedente;
- c) la proposta di attivazione delle procedure di reclutamento di docenti-ricercatori e quella di chiamata dei vincitori;
- d) la collaborazione alle attività di orientamento e tutorato promosse dall'Ateneo e la loro organizzazione anche in forma autonoma, d'intesa con i responsabili d'Ateneo;
- e) la promozione di intese con altre Scuole per lo sviluppo di progetti di ricerca e di attività formative comuni;
- f) la collaborazione e la promozione di intese per le attività erogate dal Servizio Bibliotecario di Ateneo, dal Macrosettore Studenti e dal Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico per le attività di competenza della Scuola;
- g) la proposta di modifiche dello Statuto e del Regolamento Didattico di Ateneo e del regolamento della Scuola;
- h) ogni altra attribuzione assegnata dall'ordinamento universitario e dalle norme in materia a strutture denominate "dipartimento";
- i) per quanto concerne la ricerca:
 - i1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività;



- i2) la creazione ed il mantenimento di un ambiente di ricerca e di formazione alla ricerca il più stimolante possibile e ricco di opportunità, attraverso lo sviluppo di rapporti internazionali, la promozione della mobilità geografica, interdisciplinare, intersettoriale, virtuale e l'incentivazione dell'autonomia, in particolare dei giovani ricercatori;
- i3) lo sviluppo e l'attuazione di forme di incentivazione del merito e della qualità;
- l) per quanto concerne la formazione:
- l1) la programmazione, il coordinamento, l'organizzazione, la promozione e la verifica delle relative attività, compresa la proposta di istituzione, attivazione e disattivazione di corsi di studio e scuole di specializzazione, nonché di master, corsi di perfezionamento, attività di formazione continua, permanente e ricorrente, formazione a distanza, attività di istruzione tecnica superiore (ITS);
- l2) le modalità di gestione e di finanziamento delle attività di cui alla lettera i1, definite da appositi regolamenti;
- l3) la valorizzazione dell'apprendimento quale obiettivo centrale della propria attività;
- l4) il miglioramento continuo delle attività formative, basato sullo sviluppo dei punti di forza e sul superamento delle criticità;
- l5) l'attribuzione dei compiti e del carico didattico ai professori ed ai ricercatori, sulla base della valutazione delle attività formative svolte, in relazione agli obiettivi prefissati;
- l6) l'approvazione dei percorsi formativi individuali degli studenti, la convalida dei titoli universitari e il riconoscimento degli studi compiuti anche all'estero, secondo le modalità stabilite nel Regolamento didattico di ateneo e comunque acquisito il parere della commissione paritetica;
- l7) il parere sui congedi per ragioni di studio o per la fruizione di periodi di esclusiva attività di ricerca;
- m) per quanto concerne il contributo di UNICAM allo sviluppo sociale ed economico:
- m1) la promozione di processi di innovazione educativa, culturale e tecnologica della società, anche attraverso intese con enti esterni ad UNICAM;
- m2) la cura della diffusione dei risultati della ricerca, delle conoscenze e delle informazioni, anche attraverso processi di trasferimento di conoscenze, competenze e tecnologie verso il sistema della produzione e dei servizi;
- m3) l'acquisizione di conoscenze relative ad autonome iniziative imprenditoriali da parte di studenti, giovani laureati e ricercatori in formazione e la promozione di attività di spin off e start up;
- n) entro il 30 aprile, approva la relazione annuale sulle attività di formazione e di ricerca dell'anno precedente, che comprende l'autovalutazione delle attività svolte, tenendo conto degli obiettivi e dei relativi indicatori prefissati dall'Ateneo e dagli organismi interni ed esterni preposti alla valutazione, così come previsto dall'art.30, c. 5 dello Statuto;
- o) ogni altra funzione attribuita dalla legge e dallo Statuto.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE

Art. 8 Organi della Scuola

1. Sono organi: il Direttore, il Consiglio, la Giunta.



Art. 9 Il Direttore

1. Il Direttore rappresenta la Scuola, rispettandone la volontà e le decisioni anche in quei consessi ove siede come membro di diritto.

2. Il Direttore:

- a) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta, ne predispone l'ordine del giorno e dà esecuzione alle loro deliberazioni;
- b) promuove le attività della Scuola ed esercita il coordinamento e la vigilanza su tutte le attività;
- c) verifica il rispetto dei doveri di ufficio da parte dei docenti ricercatori e la valutazione del loro complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale;
- d) in caso di necessità e urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Scuola, sottoponendoli a ratifica nella seduta immediatamente successiva;
- e) nomina le Commissioni di esame di profitto e di laurea;
- f) indice le elezioni delle rappresentanze nel Consiglio della Scuola, ad eccezione dei rappresentanti degli studenti nei corsi di studio, e provvede alla nomina e sostituzione degli eletti.
- g) esercita ogni altra attribuzione prevista dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.

Art. 10 Il Direttore Vicario della Scuola

1. In caso di dimissioni, di decadenza del Direttore, nonché nel caso di cui all'art. 12 del presente Regolamento, si estinguono tutte le eventuali deleghe dallo stesso conferite, ad eccezione di quella del Direttore Vicario che resta in carica fino all'insediamento del nuovo Direttore.

Art. 11 Elezione del Direttore

1. Il Direttore viene eletto fra i professori di prima fascia, componenti del Consiglio della Scuola. È nominato con decreto del Rettore.

2. Dura in carica 4 anni e può essere rieletto consecutivamente una sola volta. Può delegare proprie funzioni ad altri professori di ruolo e, subito dopo l'elezione, designa il Direttore vicario che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza.

3. L'elettorato attivo è costituito dai componenti il Consiglio della Scuola; il personale tecnico amministrativo assegnato alla Scuola vota con le modalità previste all'art. 15, comma 5, lettera b) dello Statuto.

4. Le elezioni del Direttore sono indette dal Decano della Scuola due mesi prima della scadenza del mandato. Il Decano provvede alla costituzione del seggio elettorale e, almeno quindici giorni prima delle votazioni, convoca il Consiglio della Scuola. Nel corso dell'assemblea, i candidati alla carica di Direttore presentano i programmi ed indicano il Direttore vicario che intendono nominare. I programmi, tra l'altro, debbono specificare le iniziative da intraprendere per il mantenimento dei requisiti di qualità dell'Ateneo, per promuovere le attività formative e di ricerca ed il loro coordinamento con la programmazione strategica dell'Ateneo. Le candidature e i programmi perseguono la finalità di consentire agli elettori di valutare l'esperienza dei candidati nelle attività di ricerca in almeno una delle aree scientifiche interessate alla Scuola, la conoscenza delle metodologie didattiche e di organizzazione interna per la progettazione e gestione dei corsi di studio, la capacità di definire obiettivi, risultati attesi, fabbisogni e budget, nonché l'attenzione alle esigenze degli studenti e di tutte le altre parti interessate.

5. Il Direttore è eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni da svolgere nell'arco di tre giorni. In caso di mancata elezione, il giorno successivo si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti. A parità di voti, è



eletto Direttore il più giovane di età. Per la validità dell'elezione, nelle prime due votazioni occorre che voti la maggioranza degli aventi diritto; nelle votazioni successive è sufficiente che voti un terzo degli aventi diritto.

6.In caso di cessazione anticipata del Direttore, il Decano della Scuola indice le elezioni entro trenta giorni dall'avvenuta cessazione.

7.Chi assume funzioni di Direttore, deve aver esercitato l'opzione per il tempo pieno o avere presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso da far valere in caso di nomina, così come previsto dall'art. 41, comma 2 dello Statuto.

8.Il Decano provvede in ordine alla data e alla sede ove svolgere la votazione, la composizione del seggio elettorale e l'orario di apertura e chiusura dello stesso.

9.La carica di Direttore è incompatibile con quella di Rettore, Prorettore, Direttore di Scuola di Specializzazione, Direttore della School of Advanced Studies, componente dell'Assemblea delle Rappresentanze e del Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 Mozione di sfiducia del Direttore

1.Il Direttore cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia con il voto palese dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio.

2.La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei componenti e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. In caso di inutile decorso dei termini, il decano della Scuola provvede immediatamente alla convocazione e alla presidenza della relativa seduta.

3.Se la mozione viene approvata, il Decano, entro il termine di trenta giorni, convoca le elezioni per la designazione del nuovo Direttore.

Il voto del Consiglio contrario ad una proposta del suo Direttore non comporta le dimissioni dello stesso.

Art. 13 Il Consiglio

1.Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di programmazione dell'attività della struttura e gode di autonomia finanziaria e di gestione.

2.Il Consiglio è composto:

- a) dai docenti-ricercatori di ruolo e dai ricercatori a tempo determinato;
- b) dal manager amministrativo e dal manager didattico
- c) da un rappresentante degli studenti per ciascun Corso di studio alla cui organizzazione la Scuola partecipi in misura eguale o superiore a 60 crediti. I rappresentanti degli studenti nel Consiglio sono componenti della Commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 23;
- d) da rappresentanti dei dottorandi, e dei titolari di assegni di ricerca che per la loro attività operano negli spazi riservati allo studio ed alla ricerca della Scuola, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore;
- e) da un rappresentante degli specializzandi, per ogni Scuola di Specializzazione;
- f) da rappresentanti del personale tecnico-amministrativo assegnato alla Scuola, in numero di uno ogni cinque rappresentati con arrotondamento all'intero superiore.

3.Alle sedute del Consiglio, su invito del Direttore, possono partecipare, senza diritto di voto, docenti e ricercatori non di ruolo coinvolti nelle attività di didattica e di ricerca della Scuola, esponenti del personale tecnico amministrativo assegnato al Macrosettore Studenti e al Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico, rappresentanti degli Enti territoriali, di ordini professionali, di



enti di categoria, di associazioni sindacali e ogni altro soggetto sia opportuno invitare e, in particolare, ogniqualvolta si discuta dell'offerta formativa.

4. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e possono essere rieletti non più di una volta. I rappresentanti degli studenti restano in carica anche dopo lo scadere del mandato fino a nuove elezioni sempre che mantengano lo status di studente della Scuola. I rappresentanti dei dottorandi e dei titolari di assegni di ricerca e quelli degli specializzandi, durano in carica due anni. I rappresentanti del personale tecnico-amministrativo durano in carica quattro anni.

5. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento, perdita di requisiti soggettivi o altro, di uno o più rappresentanti eletti nel Consiglio, subentra il primo dei non eletti. Lo scorcio di mandato non viene considerato ai fini dell'immediata rieleggibilità.

Art. 14 Competenze e funzioni del Consiglio di Scuola

1. Il Consiglio esercita tutte le attribuzioni che gli sono demandate dall'ordinamento universitario nazionale, dallo Statuto e dai relativi regolamenti. In particolare, ai sensi degli artt. 30 e 31 dello Statuto, il Consiglio:

- a. approva gli ordinamenti dei corsi di studio;
- b. discute, programma e predispone le iniziative opportune per lo sviluppo della Scuola da proporre al Senato Accademico, in occasione della predisposizione della programmazione e dei piani strategici di sviluppo;
- c. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine al fabbisogno di risorse umane e strumentali;
- d. delibera in ordine alle afferenze dei docenti-ricercatori alla struttura;
- e. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine alle attività di ricerca, di formazione e trasferimento di conoscenze e competenze, con particolare riferimento a quelle interdisciplinari;
- f. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine alle attività di orientamento e di tutorato;
- g. discute, programma e predispone le iniziative opportune in ordine ai processi di monitoraggio e valutazione;
- h. ripartisce, nell'ambito della programmazione didattica annuale, le attività e i compiti di ciascun professore;
- i. procede, in relazione alla programmazione didattica annuale della Scuola all'attivazione ed alla disattivazione degli insegnamenti, all'espletamento dei relativi bandi, all'attribuzione dei compiti didattici ai ricercatori;
- j. emana la proposta inerente il Manifesto annuale degli studi;
- k. provvede alla chiamata dei professori di ruolo e dei ricercatori;
- l. approva il Regolamento di Scuola o sue eventuali modifiche con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti;
- m. autorizza i contratti e le convezioni inerenti alle attività della Scuola e, comunque, ogni collaborazione esterna, comprese quelle per la stampa e la pubblicazione di opere;
- n. definisce la composizione della Giunta, su proposta del Direttore;
- o. istituisce la Commissione didattica paritetica, designando i docenti-ricercatori che la compongono;
- p. ratifica i provvedimenti di urgenza adottati, ai sensi dell'art. 9 dal Direttore e ai sensi dell'art. 19 dalla Giunta;



- q. approva il budget per l'esercizio successivo, il consuntivo dell'esercizio precedente e le variazioni di bilancio;
- r. approva, per quanto di competenza, l'utilizzazione dei proventi e i tariffari delle prestazioni a pagamento;
- s. approva i regolamenti interni;
- t. stabilisce le modalità di accesso e di uso delle strutture della Scuola di cui all'art. 4, comma 2.

2. Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di prima fascia vengono assunte dai soli professori di prima fascia. Le deliberazioni relative ai professori di ruolo di seconda fascia vengono assunte dai professori di prima e di seconda fascia. Le deliberazioni relative ai ricercatori universitari vengono assunte dai professori di ruolo di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari. Le deliberazioni relative ai ricercatori a tempo determinato vengono assunte dai professori di prima e seconda fascia e dai ricercatori universitari e dai ricercatori a tempo determinato.

In tutti i casi sono fatte salve le diverse disposizioni di legge o dei regolamenti universitari.

Art. 15 Segretario verbalizzante

1. Il Manager Amministrativo o un altro Manager Amministrativo in caso di impedimento partecipa alle sedute del Consiglio con le funzioni di segretario verbalizzante.

Art. 16 Convocazione delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono indette dal Direttore.

2. L'atto di convocazione contiene la data, l'ora, la sede della riunione e l'ordine del giorno e, in allegato, l'eventuale documentazione disponibile.

3. Il Direttore è tenuto a convocare il Consiglio, in seguito ad espressa richiesta di almeno un terzo dei suoi membri, inserendo all'ordine del giorno i punti richiesti.

4. La convocazione è fatta in forma cartacea o telematica, almeno cinque giorni prima di quello stabilito per la relativa adunanza. La convocazione deve includere l'ordine del giorno. In caso di urgenza, la convocazione può essere fatta per telegramma o fax o posta elettronica, almeno quarantotto ore prima dell'adunanza.

5. I componenti del Consiglio sono tenuti a partecipare alle sedute ed a giustificare la mancata partecipazione. In caso di tre assenze ingiustificate il Direttore ne darà comunicazione al Rettore per i provvedimenti di sua competenza.

Art. 17 Ordine del giorno

1. L'ordine del giorno di ciascuna seduta viene definito dal Direttore indicando in modo puntuale l'argomento da trattare e la documentazione disponibile. I membri del Consiglio possono inoltrare richiesta scritta di inserimento di specifici argomenti nell'ordine del giorno entro ventiquattro ore dalla convocazione.

Art. 18 Calendario delle sedute

1. Il Consiglio si riunisce, in seduta ordinaria, per almeno sei volte nel corso dell'anno accademico. Nella stesura del calendario delle sedute il Consiglio potrà tenere conto delle concomitanti riunioni del Senato Accademico.



Art. 19 Numero legale e validità delle delibere

1. Il Consiglio delibera con l'intervento di almeno la metà dei componenti, detratti gli assenti giustificati, in misura non superiore ad 1/3 dei componenti, ed a maggioranza dei votanti, fatte salve le maggioranze qualificate previste dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

2. La mancanza del numero legale dà luogo all'annullamento della seduta o alla sua interruzione, laddove la stessa abbia già avuto inizio. Non può richiedersi la verifica del numero legale quando il Direttore ha già dato inizio ad una votazione.

3. Le deliberazioni del Consiglio aventi ad oggetto la programmazione e i piani strategici di sviluppo, il fabbisogno del personale, le destinazioni a concorso, il trasferimento dei posti di professore di ruolo, le chiamate su posti di professore di ruolo, devono essere adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

4. Le altre deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei presenti.

In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

Il voto sulle deliberazioni si esprime, di norma, in modo palese. La votazione a scrutinio segreto o per appello nominale può essere richiesta da qualsiasi componente del Consiglio.

5. Le deliberazioni relative ad uno dei presenti vengono adottate dopo che il segretario verbalizzante avrà dato atto che l'interessato si è allontanato dall'aula.

6. Nella votazione a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti vengono computati tra i votanti.

Art. 20. Mozione d'ordine

1. La modifica dell'ordine di trattazione dei punti all'ordine del giorno può essere richiesta in qualsiasi momento da un membro del Consiglio con una mozione d'ordine, se approvata a maggioranza dei presenti.

Art. 21. Verbalizzazione delle sedute

1. Il verbale delle sedute del Consiglio è redatto dal segretario verbalizzante. Il verbale riproduce in forma sintetica i termini della discussione intervenuta sui punti all'ordine del giorno, le deliberazioni ed i risultati delle votazioni.

2. Ogni componente del Consiglio può richiedere l'inserimento integrale a verbale del proprio intervento, fornendone copia scritta al segretario verbalizzante. La prima stesura del verbale viene posta, non appena possibile, a disposizione dei componenti del Consiglio che potranno prenderne visione per via telematica. La stesura definitiva è inviata a ciascun componente unitamente alla convocazione della seduta successiva, per l'approvazione.

3. Ove in sede di approvazione al verbale vengano apportate modifiche e integrazioni, la nuova stesura viene reinviata a tutti i componenti del Consiglio.

4. Delibere e stralci del verbale possono, a richiesta, essere approvati nel corso della seduta. Copie conformi dei verbali definitivi sono a disposizione dei componenti del Consiglio, che ne facciano richiesta presso la Segreteria della Scuola. La seduta è integralmente registrata e ogni componente del Consiglio può chiedere di poter ascoltare la registrazione presentando apposita istanza al Direttore. Le deliberazioni validamente assunte, salvo diversa e motivata disposizione dell'organo che le ha adottate, sono immediatamente esecutive.



Art. 22 Giunta

1. Il Consiglio definisce la composizione della Giunta, organo con funzioni istruttorie e di esecuzione delle deliberazioni consiliari, che coadiuva il Direttore. Il Direttore propone al Consiglio la composizione della Giunta, tenendo conto delle fasce di docenza, dei diversi settori scientifico-disciplinari, rispettando l'equilibrio di genere. La Giunta istruisce le riunioni del Consiglio.

La Giunta decide sui seguenti argomenti: pratiche studenti, richieste di nulla osta, nomina di cultori della materia. Il Consiglio può delegare alla Giunta ulteriori competenze.

2. I componenti della Giunta restano in carica per tutta la durata effettiva del mandato di Direttore e sono rieleggibili consecutivamente una sola volta.

3. La Giunta è convocata dal Direttore. Per la validità delle riunioni della Giunta è necessaria la presenza almeno della maggioranza dei componenti.

4. Le delibere della Giunta sono assunte con l'intervento di almeno la metà dei componenti in carica e a maggioranza dei votanti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore.

5. Alla riunione della Giunta possono partecipare, senza diritto di voto e su invito del Direttore, il Manager Amministrativo e Didattico, nonché esponenti del personale tecnico amministrativo assegnato al Macrosettore Studenti e al Macrosettore Ricerca e Trasferimento Tecnologico.

Art. 23 Commissione didattica paritetica

1. La Commissione didattica paritetica ha funzioni consultive per quanto riguarda l'organizzazione dell'attività didattica e dei servizi connessi. La Commissione è composta dai rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Scuola o, in mancanza, da rappresentanti nominati dal Consiglio degli Studenti al suo esterno, e da un uguale numero di docenti-ricercatori designati dal Consiglio stesso, rispettando l'equilibrio di genere. Alla Commissione partecipa il Manager Didattico che funge da segretario verbalizzante. La Commissione esprime parere obbligatorio sugli argomenti previsti dalla normativa vigente e, in particolare, si pronuncia sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative, gli specifici obiettivi formativi programmati e i tempi richiesti per il relativo lavoro di apprendimento.

Art. 24 Modifiche di regolamento

1. Le proposte di modifica possono essere avanzate dal Direttore o da almeno un quarto dei componenti del Consiglio. Le proposte, in quest'ultimo caso, dovranno pervenire al Direttore almeno trenta giorni prima della seduta del Consiglio, nella quale si intende presentarle. Il Direttore invierà copia della proposta di modifica del Regolamento a tutti i membri del Consiglio almeno quindici giorni prima della seduta di trattazione.

2. Le proposte di modifica del presente Regolamento, approvate dal Consiglio della Scuola a maggioranza degli aventi diritto, saranno sottoposte all'approvazione del Senato Accademico, previo parere favorevole del Consiglio di Amministrazione, e successivamente emanate con decreto rettorale.

3. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento, valgono le disposizioni statutarie e regolamentari interne dell'Università di Camerino e la normativa in vigore.